



# La sicurezza sui lavori come obbligo sistemico

dott. Maurizio Fazio






Il cantiere è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'Allegato X uno dei protagonisti all'interno del cantiere è il **contratto di appalto** in tutte le sue modalità.




- Il cantiere è luogo di interferenze per definizione, nel quale molti soggetti operano contemporaneamente ed ove hanno talvolta accesso anche soggetti terzi rispetto alla “realizzazione dell’opera” in senso stretto.
- Le interferenze all’interno del cantiere sono tuttavia più ampie quando si tratta di:
  - a) interferenze tra ditte (incluse le ditte individuali senza dipendenti),
  - b) interferenze tra lavorazioni eseguite da personale della medesima ditta



# DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



## PERCENTUALE DI IRREGOLARITA' ANNO 2021



# APPALTO ILLECITO «HARD» E «BORDER-LINE»

- La fattispecie illegale conosce due versioni. La versione per così dire **hard** (manifesta illegalità) in cui l'appaltatore si limita ad operare come i «**vecchi caporali**» ovvero a reperire la manodopera ed a metterla a disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza, facendo solo formalmente figurare il personale come se fosse alle proprie dipendenze (limitandosi al più alla mera gestione amministrativa del personale).
- Nelle versioni più ambigue, **border-line**, invece, la realtà di questi rapporti è dissimulata da schermi differenti, elementi e concetti per così dire di disturbo.

# Art. 1655 codice civile

« Contratto di risultato - Cass. 821/1983 »

- **L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.**
- *L'appalto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) che, se ha ad oggetto beni immobili, deve avere la forma scritta (1350 c.c.) e deve essere trascritto (2643 ss. c.c.). Esso si distingue dalla vendita (1471 c.c.) poiché questa ha ad oggetto un dare, il primo un fare; si differenzia dal contratto di lavoro autonomo (2222 c.c.) in cui l'opera o il servizio possono essere compiuti anche con lavoro proprio o dei propri famigliari, laddove l'appaltatore deve essere un imprenditore dotato di appositi mezzi.*
- *L'appaltatore organizza i mezzi necessari: **quindi deve trattarsi di un imprenditore**. Egli, inoltre, sopporta il rischio: ne deriva che su di lui grava una **obbligazione di risultato**, in quanto è tenuto non solo a predisporre i mezzi necessari per realizzare l'opera ma anche a raggiungere quel risultato.*
- *L'appalto d'opera è, ad esempio, quello che ha ad oggetto la costruzione di un condominio. Si ha appalto di servizi, ad esempio, per il servizio di catering prestato ai treni o alle navi.*



# Forma del contratto d'appalto

La legge stabilisce che **l'appalto è un contratto** e, conseguentemente, le parti debbono, antecedentemente alle reciproche prestazioni, convenire qualcosa e convenirla nelle forme stabilite per i contratti. Non aggiunge altro e non chiede alcuna forma speciale o solenne per la stipulazione o il perfezionamento del contratto e quindi esso può manifestarsi tanto per atto pubblico come per scrittura privata, o potrebbe anche risultare da convenzione verbale. Le dichiarazioni verbali e la scrittura privata, specie se questa non è autenticata e non è registrata, possono costituire intralcio in caso di divergenza: ma ciò tocca il sistema delle prove e non l'essenza dell'intervenuta convenzione.

Avendo la legge dichiarato che l'appalto è un contratto, tutte le regole generali concernenti i contratti sono da tener presenti, anche se materialmente non trascritte, nella interpretazione di un qualsiasi contratto d'appalto





# «GLI APPALTI»

A detailed illustration of a construction site. In the foreground, four people are gathered around a large wooden table covered with architectural blueprints. One man in a dark suit and white hard hat stands leaning over the table, pointing at the plans. To his left, two men in blue shirts and yellow safety vests, also wearing white hard hats, are looking at the blueprints. One of them is holding a tablet. To the right, a woman in a dark business suit and white hard hat is seated at the table, looking towards the man in the suit. A yellow hard hat sits on the table. In the background, a cityscape with multi-story brick buildings and a construction site with cranes and scaffolding is visible under a bright sky.

## **ENDOAZIENDALE**

si realizzano all'interno dell'impresa committente, la quale affida ad una impresa esterna – l'appaltatrice – lo svolgimento di determinate attività inerenti al complessivo ciclo produttivo della committente. Di fatto l'appaltatore con i propri mezzi di produzione e la propria forza lavoro “entra” nel ciclo produttivo del committente.

## **ESTERNO**

Il committente esternalizza attività che non sono proprie del suo ciclo produttivo e che non può svolgere con il proprio personale.

## **EDILE**

Un contratto d'appalto in un cantiere edile è un accordo tra un committente (che può essere una persona fisica, un'azienda o un ente pubblico) e un appaltatore (impresa o individuo). L'appaltatore si impegna a eseguire un'opera o un servizio per il committente, sotto la sua direzione, ma con autonomia organizzativa, utilizzando mezzi propri o da lui predisposti. Nel contesto di un cantiere edile, l'appalto riguarda la realizzazione di un'opera, come la costruzione, ristrutturazione o manutenzione di un edificio

D.Lgs.276/2003  
art. 29,  
comma1

- .... il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.



# SUBAPPALTO – Art. 1656 Codice Civile

***L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.***

- La norma si giustifica in considerazione del fatto che l'appalto costituisce un tipico contratto *intuitu personae*, per il quale, cioè, è determinante la persona dell'appaltatore.
- Qualora autorizzato, il subappalto è contratto derivato (o sub-contratto), caratterizzato dal fatto di avere lo stesso contenuto economico e la stessa causa di quello principale.
- La legge prevede una responsabilità solidale tra i soggetti che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore e subappaltatore).
- Scopo della norma è coinvolgere tali parti nel controllo riguardo il regolare versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori utilizzati nell'appalto stesso.



# DECRETO LEGGE 146/2021 - PREPOSTO

## Obbligo di individuazione del preposto

- La legge 215/2021 introduce un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente, con previsione di sanzione penale in caso di inosservanza, che ora con l'introduzione della lettera b-bis nell'art 18 devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 19. In sostanza, i datori di lavoro e/o i dirigenti devono ora indentificare il preposto in modo chiaro, con qualunque mezzo idoneo allo scopo (ad esempio: formale nomina o incarico).
- **Obbligo di individuare il preposto negli appalti**
- Viene modificato l'art 26 con l'inserimento di un comma 8 – bis, che prevede in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori nell'ambito delle attività in regime di appalto e sub appalto l'obbligo di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
- **Nuovi compiti per il preposto**
- Con la modifica del c. 1 dell'art 19 viene definita una nuova regolamentazione dei compiti del preposto che nell'ambito delle sue funzioni di sovrintendente sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza. Il preposto ora dovrà intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora persista l'inosservanza, dovrà interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Analogo dettato si ha anche in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro , rilevato il quale il preposto dovrà interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

# APPALTO GENUINO

## Circolare Ministero Lavoro n. 5/2011



**1) L'organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;**



**2) L'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;**



**3) L'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa.**

# APPALTO GENUINO

## ORGANIZZAZIONE DI MEZZI

### Strumentali

- **Attrezzature, capitali.**

### Immateriali

- **Competenze tecniche, professionalità, know how.**

Alla luce dell'art.29 del D.lgs. 276/2003 l'organizzazione di mezzi può risultare anche esclusivamente dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

Un esempio tipico sono i c.d. appalti labour intensive nei quali può mancare l'apporto di mezzi strumentali da parte dell'appaltatore (es. appalti di pulizia, facchinaggio, engineering, costruzione di un archivio informatico, sviluppo di un software)



# APPALTO GENUINO

## Assunzione del rischio d'impresa

- Il requisito del rischio d'impresa in capo all'appaltatore sussiste a patto che dal contratto di appalto risulti che l'appaltatore sia esposto all'eventuale risultato negativo dell'attività.
- In generale il concetto di rischio si identifica nella possibilità per l'appaltatore di non riuscire a portare a compimento l'opera o il servizio, oppure di non riuscire a coprire tutti i costi dei macchinari, dei materiali e della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto in relazione al corrispettivo pattuito, a causa del sopraggiungere di eventi in grado di far aumentare le spese da sostenere.
- **Indici rilevatori dell'esistenza dei rischi d'impresa:**
  1. L'appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
  2. L'appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
  3. L'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato.





## ELEMENTI DELL'APPALTO GENUINO POTERE DIRETTIVO IN CAPO ALL'APPALTATORE

- Si tratta di un indice fondamentale per provare la genuinità del contratto di appalto come confermato, con numerose sentenze anche dalla Corte di Cassazione.
- Il potere direttivo viene espressamente richiamato nell'articolo 2094 c.c. il quale, in prima battuta, rimarca la posizione subordinata del lavoratore rispetto al datore di lavoro.
- Inoltre, il potere direttivo si sostanzia nella possibilità per il datore di lavoro di impartire ordini per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e tali ordini/disposizioni non possono essere disattese arbitrariamente dal lavoratore eccetto i casi espressamente previsti dalla legge (come ad esempio l'eseguire un ordine che si pone in contrasto a norme imperative).



## Esercizio del potere direttivo da parte del committente

- Qui rileva la situazione tipica dell'attività lavorativa svolta per conto del committente che sia, esclusivamente, oggetto dell'organizzazione imprenditoriale dello stesso e intimamente connessa con le sue finalità aziendali, in nulla identificabile con una specifica caratterizzazione autonoma del presunto appaltatore, in termini gestionali, logistici e organizzativi.
- Si tratta di fattispecie in cui il lavoratore "appaltato" opera sostanzialmente nella sfera direzionale del committente, il quale esercita nei suoi riguardi tutti i poteri riconosciuti al datore di lavoro in un vero rapporto lavorativo di tipo subordinato.
- Peraltro, è considerata necessaria l'esclusione piena, o similmente tale, dell'appaltatore, formale datore di lavoro, dall'esercizio libero ed effettivo della propria iniziativa imprenditoriale e della sua autonomia funzionale, così da relegarlo da vero appaltatore datore di lavoro a mero intermediario di direttive partorite e dettate dal committente, in maniera del tutto svincolata da qualsivoglia rapporto commerciale o contrattuale con l'appaltatore medesimo.





# APPALTO GENUINO

- In definitiva un appalto può essere definito “genuino” quando l'appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera, o del servizio pattuito.
- L'appalto, invece, maschera un'interposizione illecita di manodopera, quando l'interposto si limita a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.

# INDICI RIVELATORI DELL' APPALTO NON GENUINO

Una importante sentenza del Consiglio di Stato del 12/03/18 n. 1571 individua i seguenti indici sintomatici della non genuinità dell'appalto:

- la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
- l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
- l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
- la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
- l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore.

# CONSEGUENZE DELL' APPALTO ILLECITO

In assenza degli elementi sostanziali e formali dell'appalto, si palesa una somministrazione abusiva di manodopera con le seguenti conseguenze:

La possibilità per il lavoratore di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente (art. 29, comma 3 bis, D. Lgs.276/2003)

Applicazione di sanzioni penali a carico tanto dell'utilizzatore che dello «pseudo» appaltatore «arresto fino a un mese o ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 276/2003, l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal medesimo art. 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000

"Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di € 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.;



# APPALTO E RESPONSABILITA' SOLIDALE

- Una delle problematiche che caratterizzano in generale l'appalto è quella **del regime di responsabilità solidale che interessa i vari soggetti coinvolti nella catena: committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore.**
- La responsabilità solidale che contraddistingue il contratto di appalto prevede, in pratica, che se non paga il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) paga chi di fatto si avvantaggia della prestazione dei lavoratori impiegati nell'appalto (committente e/o sub committente). Si tratta di una sorta di **“garanzia fidejussoria” prevista ex lege a favore dei crediti vantati dai lavoratori e dagli Istituti (Inps, Inail ed eventualmente Cassa edile).**



# ART. 1676

## CODICE CIVILE

I dipendenti dell'appaltatore possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore. Questa disciplina non trova applicazione soltanto agli appalti privati ma si estende anche a quelli pubblici.

Essa, tuttavia, rispetto alla disciplina dell'art. 29, D.lgs. n. 276/2003 ha tre rilevanti limitazioni:

- riguarda soltanto il lavoro subordinato (e non anche altre tipologie contrattuali quali, ad esempio, il lavoro parasubordinato);
- l'oggetto è circoscritto al solo trattamento economico dovuto dall'appaltatore ai propri dipendenti, con esclusione quindi degli oneri previdenziali e assicurativi;
- la quantificazione del debito solidale si riferisce esclusivamente a quanto dovuto dal committente all'appaltatore al momento della presentazione, da parte dei lavoratori interessati, della domanda giudiziale, con la conseguenza che il committente non è solidalmente tenuto nei confronti dei lavoratori se - nelle more - estingue il proprio debito nei confronti dell'esecutore dei lavori.



# Art. 29, c. 2, D.lgs. n. 276/2003

- in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro resta obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto, al pagamento:
- a) dei trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- b) delle quote del trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori ivi impiegati, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso;
- c) dei premi assicurativi, anche in questo caso si tratta solo di quelli maturati nel corso del periodo d'esecuzione del contratto d'appalto;
- d) le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali.

Differentemente da quanto prevede la garanzia del Codice Civile, per questo tipo di solidarietà non è prevista alcuna limitazione di tipo quantitativo.

Sotto il profilo della durata temporale della coobbligazione (nota INL n. 9943 19/11/2019) si evidenzia come il regime decadenziale di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 trovi applicazione esclusivamente all'azione esperita dal lavoratore (creditore di somme di natura retributiva) e non anche all'eventuale azione promossa dagli enti previdenziali (creditori delle somme dovute a titolo contributivo), soggetti invece alla sola prescrizione quinquennale.

# Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

- Prima di iniziare il rapporto e successivamente – con periodicità almeno annuale – il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte negli appalti ex art. 26 D.lgs 81/2008 mediante:
- Verifica dell'iscrizione dell'impresa alla CCIAA per il tipo e la classe di lavori da assegnare;
- Acquisire l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- Acquisizione di un DURC in corso di validità che non può essere autocertificato.
- Oggi bisogna ricordarsi anche della **«patente a punti»**.



# Buone prassi

- Ogni mese l'appaltatore potrebbe fornire **copia del LUL**;
- Alle normali scadenze l'appaltatore potrebbe consegnare copia **dell'autoliquidazione INAIL**;
- Meglio specificare, nel contratto di appalto, **il CCNL che l'appaltatore si impegna ad applicare**, concordano preventivamente l'utilizzo di eventuali forme di lavoro atipico;
- **Esclusione del subappalto o previsione di una clausola di espresso gradimento** (*cf. art. 1676 c.c.*): questa deve essere supportata da una clausola risolutiva;
- **Esclusione della trasferibilità del contratto a terzi** anche in caso di cessione di tutta o parte dell'azienda;

## TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

- **Il committente o il responsabile dei lavori**, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
- a) verifica **l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva<sup>148</sup>, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- b-bis) **verifica il possesso della patente o del documento equivalente** di cui all'art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, **il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis).

# Art. 15 D.lgs 124/2004 - Prescrizione obbligatoria

- 1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro (ora ITL), qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, **punte con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda**, impartisce al contravventore una apposita **prescrizione obbligatoria** ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli artt. 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
- 2. L'art. 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
- 3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, **ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.**



# LA PATENTE A CREDITI



# RIFERIMENTI NORMATIVI

- PNRR – D.L. 19 del 2 MARZO 2024 ([art. 29 Comma 19](#)) convertito nella Legge n. 56 del 29/4/2024
- Introduzione di un «**NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI NEI CANTIERI** (c.d. **PATENTE A CREDITI** o **PATENTE A PUNTI**)
- **Modifica del D.lgs. 81/08:**
  - art. 27 «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»
  - art. 90 «Obblighi del committente o responsabile dei lavori»
  - art. 157 «Sanzioni per committente o responsabile dei lavori»





# DA DOVE ARRIVA LA PATENTE A PUNTI?

- L' Art. 27 del D.lgs. 81/08, prima del decreto, prevedeva un sistema di qualificazione che riguardava tutte le imprese e i lavoratori autonomi, basato su esperienza, competenza e conoscenza, nonché su determinati standard contrattuali ed organizzativi (c.1);
- mentre per l'edilizia (c.1-bis) si rimandava ad un D.P.R. per l'introduzione della patente a punti che poteva essere, eventualmente esteso ad altri settori (c.2)





# L' Art. 27 del D.lgs. 81/08

Ora l'unico sistema di qualificazione previsto dall'art. 27 è la patente a crediti nei cantieri, **acquisita con il possesso di requisiti già obbligatori per legge**, senza verifica di esperienza, competenza, conoscenza.

**La patente riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri**, anche se è prevista l'estensione ad altri settori tramite D.M. che verrà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

# DAL 1° OTTOBRE 2024 NECESSARIO IL POSSESSO DELLA PATENTE

## IMPRESE OBBLIGATE

le imprese e i lavoratori autonomi che operano in **cantieri temporanei o mobili**, di cui all'art. 89, c. 1, lett. a) D.lgs. 81/2008.

## IMPRESE ESCLUSE DALL'OBBLIGO


- imprese che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
- imprese con attestazione SOA\* in una classifica pari o superiore alla III, documento equivalente per imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell'unione europea o in stato non appartenente all'unione europea

**\*E' una certificazione obbligatoria per partecipare a gare di appalti pubblici di lavori, con la quale si attesta la capacità di un'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere con importo, per la classe III, pari o superiore a 1.033.000 euro.**



# RILASCIO DELLA PATENTE

- La “**Patente**” verrà rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con una procedura centralizzata.
- <https://servizi.ispettorato.gov.it>



**Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979. L’accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.**



# REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

## RILASCIATA DA INL IN FORMATO DIGITALE:

- *iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura*
- **adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli *obblighi formativi previsti dal tusl***
- **possesso del *durc* in corso di validità**
- **possesso del *dvr*, nei casi previsti dalla normativa vigente**
- **possesso della *certificazione di regolarità fiscale di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6 del d. lgs. 241/97*, nei casi previsti dalla normativa vigente**
- **avvenuta designazione del *RSPP*, nei casi previsti dalla normativa vigente**

# AUTOCERTIFICAZIONE

- autocertificazione del possesso dei predetti requisiti
- consentito lo svolgimento delle attività nelle more del rilascio della patente (salva diversa comunicazione notificata dall'INL)
- la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio
- decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente
- le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso



**All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'art. 2 del decreto 18 settembre 2024, n. 132.**

# **Decreto 18 settembre 2024, n. 132**

## **Art. 2 - Contenuti informativi della patente**

---

**Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:**

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'art. 27, comma 8, D.lgs. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'art. 27, c. 6, del D.lgs. 81/2008.



# IL MECCANISMO DI DECURTAZIONE

- le decurtazioni sono correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati [nell'allegato 1-bis](#)
- se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle dell'allegato i-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave

**Sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981, divenute definitive.**

**I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti**

## Art. 3.

# Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

- Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'art. 27, c. 8, del D.lgs. 81/2008 è adottato dall'ITL territorialmente competente.

### Quando?

- se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale.

### Per quanto tempo?

- fino ad un massimo di 12 mesi.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Nel caso di infortunio mortale (con colpa grave) l'adozione del provvedimento di sospensione è **obbligatoria**, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata

## **Art. 4.**

### **Attribuzione dei crediti**

- Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di **30 crediti**. Il punteggio può essere incrementato ai sensi dell'art. 5 fino alla soglia massima di **100 crediti complessivi**.





## Art. 5.

# Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

---

I crediti di cui all'art. 4, c. 1, possono essere incrementati:

In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.

In ragione della **manca**za di provvedimenti di **decurtazione** del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

## **Art. 5.**

### **Criteria di attribuzione di crediti ulteriori**

---

Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione.

## **Art. 5.**

# **Criteri di attribuzione di crediti ulteriori**

---

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'art. 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

- Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.
- In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
- I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.



## Art. 6.

# Sospensione dell'incremento dei crediti

---

1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I - bis annesso al D.lgs. 81/2008, è sospeso l'incremento di cui all'art. 5, c. 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I -bis annesso al D.lgs. 81/2008, l'incremento di cui all'art. 5, c. 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'art. 27, c. 7, del D.lgs. 81/2008.

# Art. 7.

## Modalità di recupero dei crediti decurtati

---

Nei casi di cui all'art. 27, c. 10, D.lgs. 81/2008, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'art. 5, c. 4, lett. a) .

2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il RLST. Per l'attività svolta ai sensi del presente art., ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. I flussi informativi per l'accREDITAMENTO dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.

# **Art. 8.**

## **Ulteriori disposizioni**

---

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e seguenti C.C. o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.



# COSA SUCCEDDE SOTTO AI 15 CREDITI

- Le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare nei cantieri temporanei e mobili con un punteggio **inferiore a 15 crediti**.
- È consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14)



# **SANZIONI PER CHI OPERA PRIVO DI PATENTE O CON MENO DI 15 CREDITI**

in mancanza di patente o del documento equivalente o con patente il cui punteggio sia inferiore a 15 crediti

sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000

esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici

# OBBLIGHI DEI COMMITTENTI SANZIONI

## L'art.90 "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori" comma. 9 lettera b-bis).

- Verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;
- *La nuova verifica integra le verifiche dell'idoneità tecnico-professionale e dell'organico medio annuo.*
  - **Lettera c)**
- viene aggiunto tra i documenti che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, **anche una dichiarazione dell'avvenuta verifica del possesso della patente a punti.**

**SANZIONE PER LA MANCATA VERIFICA: l'art.157 c. 1 lett.c) del D.lgs.81/08 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 € per la violazione dell'art. 90 c. 9 lett. b-bis, ossia per la mancata verifica della patente a punti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.**



# Circolare INL n. 4 del 23/09/2024



A seguito della pubblicazione del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, con cui è stato disciplinato il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, è stata pubblicata la circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024.



La circolare interviene specificando alcuni aspetti operativi inerenti alle disposizioni normative di riferimento sui seguenti aspetti: rilascio della patente (soggetti interessati, requisiti, modalità operative e tempistiche); revoca della patente; contenuti informativi della patente; provvedimento cautelare di sospensione della patente (presupposti e attività di indagine, durata della sospensione, ricorso avverso il provvedimento e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza); attribuzione dei crediti ulteriori; decurtazione dei crediti; modalità di recupero dei crediti decurtati; fusioni e trasformazioni di impresa.